

Imola, 25/03/2021

DECRETO SOSTEGNI

In data 22 marzo 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo del 2021 (Decreto Sostegni) del quale si riepilogano sinteticamente le novità in materia di lavoro.

CASSA INTEGRAZIONE

Per i datori di lavoro interessati dal trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) è stato previsto un periodo di **13 settimane da fruire tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021**.

Per quelli che invece versano la contribuzione ai fondi di solidarietà e sono interessati dall'assegno ordinario (quindi FIS, Deroga ed Eber) è stato previsto un periodo di **28 settimane da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021**.

Non è chiaro se eventuali residui delle 12 settimane concesse ai sensi della legge di Bilancio 2021 ed utilizzabili entro il 30/06 (solo per Fis, Deroga ed Eber), possano sommarsi alle nuove 28 settimane: a tal proposito si dovranno attendere le circolari del Ministero del Lavoro e dell'Inps.

I lavoratori che possono beneficiare della cassa integrazione prevista dal Decreto Sostegni sono quelli **in forza al 23 marzo 2021**.

Anche in questa occasione, come già previsto nella legge di bilancio 2021, non è dovuto contributo addizionale per tutti gli ammortizzatori emergenziali.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Anche il Decreto Sostegni è intervenuto sulla proroga del divieto di licenziamento, prevedendo la sospensione di tutte le procedure dei licenziamenti collettivi e di quelli per giustificato motivo oggettivo (motivi economici) a prescindere dal numero di lavoratori impiegati:

- **fino al 30 giugno 2021, per tutti** i datori di lavoro senza alcuna distinzione;
- **dal 1° luglio al 31 ottobre 2021**, per quei datori di lavoro che **sospendono o riducono l'attività**

lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che facciano domanda e fruiscono degli strumenti di integrazione salariale (cassa integrazione Covid prevista dal Decreto Sostegni).

Pertanto:

- a decorrere dal 1° luglio, le aziende che non hanno fatto richiesta degli strumenti di sostegno al reddito di cui ai commi 2 e 8 (Fis, Deroga, Eber) e quelli che hanno fruito esclusivamente della

- cassa integrazione ordinaria (CIGO) avranno la facoltà di procedere - o riprendere – le procedure di licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo, al ricorrere dei presupposti di legge;
- a decorrere dal 1° novembre 2021, invece, a prescindere dagli strumenti di integrazione salariale richiesti e/o fruiti, verrà meno il divieto di licenziamento per tutte le aziende.

Restano invariate le esclusioni dal divieto per i licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo (disciplinari), per mancato superamento del periodo di prova e le esclusioni già introdotte dai precedenti Decreti.

TEMPO DETERMINATO: PROROGHE E RINNOVI SENZA CAUSALE

la disciplina transitoria già contenuta nel Decreto “Rilancio” ora viene estesa **fino al 31 dicembre 2021**, dando la possibilità di rinnovo/proroga dei contratti a termine sempre per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, nel rispetto comunque della durata massima complessiva di 24 mesi, **senza apposizione della causale giustificatrice**.

Il Legislatore precisa altresì che non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti, quindi chi avrà già beneficiato di proroga o rinnovo senza causale potrà beneficiarne nuovamente.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Donati & Suzzi Associati
Consulenti del Lavoro